



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

e dal Ministro della difesa (TRENTA)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15

ONOREVOLI SENATORI. —

1. FINALITÀ

L'Accordo ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

— mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

— va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.

L'articolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l'ordinamento europeo.

L'articolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì

i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.

Il medesimo articolo II, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

— ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

— partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie internazionali;

— utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze armate;

— questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

— conoscenze in scienza e tecnologia;

— formazione, istruzione ed esercitazioni militari;

— questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari;

— sanità militare;

— storia militare.

Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

— scambio di esperienze tra esperti, di personale docente, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

— incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa;

- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;

- partecipazione all'addestramento militare, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

- visite di navi ed aeromobili militari;

- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

- promozione di iniziative commerciali nell'area della difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della difesa;

- trasferimento di materiale.

L'articolo III disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:

- navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;

- armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;

- bombe, razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;

- polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;

- sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e *software* appositamente costruiti per uso militare;

- materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l'addestramento militare;

- macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni.

L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

L'articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi

danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.

L'articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ul-

teriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo IX prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo X prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi dell'Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l'Accordo.

L'articolo XI stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e che ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualunque momento. La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avrà effetto novanta giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la notifica.

L'articolo XII stabilisce che l'Accordo entri in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, relativa al compimento delle procedure interne richieste da ciascuna delle Parti.

L'articolo XIII statuisce che la Parte nel cui territorio l'Accordo si sottoscriverà lo registrerà presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite e nel contempo notificherà all'altra Parte la conclusione di tale procedura e la informerà sul numero di deposito attribuito.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo II dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, tale articolo prevede, al paragrafo 3, lett. c), che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Uruguay. Nell'ipotesi dell'invio a Montevideo di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 165 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 660

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 112,52, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 90,02. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 30,01), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 60,01. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 8,36, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 13,22, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 4,32. Sommando tale importo di euro 4,32 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 60,01, si ottiene l'importo di euro 64,33 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 193. € 193

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 104,90, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 83,92. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,97), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,95. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 4,30 eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 6,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 2,22. Sommando tale importo di euro 2,22 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,95, si ottiene l'importo di euro 58,17 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 175. € 175

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 1.028

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.200,00) per 2 persone +
maggiorazione del 5% (pari a € 110,00), ai sensi della normativa = € 4.620
vigente. (€ 2.310,00 x 2)

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 5.648

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate.

Si precisa, in particolare, che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (Articolo II, paragrafo 3, lett. b.), di visite alle navi e aeromobili militari (Articolo II, paragrafo 3, lett. h.) e così pure di attività culturali e sportive (Articolo II, paragrafo 3, lett. i.) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (Articolo II, paragrafo 3, lett. d. ed e.), per la partecipazione ad attività di addestramento militare (Articolo II, paragrafo 3, lett. f.) e per la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (Articolo II, paragrafo 3 lett. g.) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale partecipazione alle attività di cui all'Articolo II, paragrafo 3, lettere a), c), j), k) e l) non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata:
 - o nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata, se relativa a personale italiano;
 - o previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, se relativa a personale ad esso appartenente;
- le previsioni di cui all'Articolo III, concernente la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, costituiscono elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con l'Uruguay e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- con riferimento all'Articolo V, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificano le predette fattispecie dannose, con conseguenti

- nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- per quanto concerne l'Articolo VI, relativo agli aspetti finanziari, si specifica che:
 - le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto del personale italiano in missione in Uruguay, sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. II, dell'Accordo in esame;
 - le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni del personale italiano inviato in missione in Uruguay sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
 - in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
 - le eventuali cure di urgenza (paragrafo 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
 - qualora, infine, vengano introdotti emendamenti, protocolli e revisioni (Articolo X) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo II dell'Accordo è dunque pari a **euro 5.648** ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 1 dell'Accordo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27.07.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA ORIENTALE

DELL'URUGUAY

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE

DELLA

DIFESA

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, denominati in seguito le Parti:

- consapevoli che i vincoli storici e culturali che uniscono l'Italia e l'Uruguay conferiscono una carattere speciale alle relazioni bilaterali tra i due Paesi;
- convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di una cooperazione molto produttiva in materia di Difesa;
- desiderosi di accrescere la cooperazione in vari settori della Difesa, ivi compreso il settore tecnologico e quello dell'industria della Difesa;
- tenuto conto delle varie attività e scambi già realizzati in ambito della cooperazione militare;
- tenendo presente il comune interesse per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonché per la soluzione in modo pacifico dei conflitti internazionali;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- riaffermando l'intenzione di promuovere e formalizzare le collaborazioni bilaterali nel settore della Difesa, basate in principio sull'amicizia e la cooperazione che caratterizzano le relazioni tra i due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I: PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, disciplinata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, avverrà in conformità con la rispettiva legislazione nazionale nonché con gli impegni internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte Italiana, si effettuerà in conformità agli obblighi discendenti dalla normativa europea.

ARTICOLO II: COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione sulla base del presente Accordo.
- b. Le attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
- c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate uruguayane si realizzeranno attraverso Accordi tecnici specifici nel quadro del presente Accordo.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti settori:

- a. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa;
- b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace;
- c. conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate;
- d. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- e. conoscenze in scienza e tecnologia;
- f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari;
- g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di alto livello ad enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
- f. partecipazione all'addestramento militare;
- g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. promozione di iniziative commerciali nell'area della Difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della Difesa;
- k. trasferimento di materiale;
- l. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

ARTICOLO III: COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

L'equipaggiamento e i materiali d'interesse reciproco delle rispettive Forze Armate inclusi i piani annuali nell'ambito del presente Accordo si potranno acquistare mediante operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dalle rispettive Parti, ai sensi del presente Accordo e rispettando la legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il benessere della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO IV: GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la

propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato di origine, per quanto riguarda i:

- a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
- b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

ARTICOLO V: RESPONSABILITA' CIVILE

1. Le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento ^{vantato tra di loro} nei confronti di ciascuno o contro ~~qual~~ ^(*) uno dei membri delle proprie Forze Armate per danni provocati ^(*) contro gli stessi ^(*) in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave.
2. Ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze Armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante.
3. In caso di responsabilità congiunta delle Forze Armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.

ARTICOLO VI: ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese di propria competenza, in particolare:
 - a. le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante;
 - b. le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e alloggio;
 - c. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e/o evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria di emergenza durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO VII: PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprietà intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo più favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima.
2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.

(*) a suo pregiudizio



ARTICOLO VIII: SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. L'espressione "informazione classificata" si riferisce ad ogni informazione, documento, attività, materiale o cosa, cui sia stata apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e protette in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay
SEGRETO	SECRET	SEGRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. L'accesso alle informazioni classificate e/o scambiate nel quadro del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle rispettive disposizioni legislative nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate, esclusivamente, per gli scopi stabiliti nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorità competenti della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata applicabilità delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti.

ARTICOLO IX: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

**ARTICOLO X: PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, PROGRAMMI,
EMENDAMENTI E
REVISIONI**

1. Il presente Accordo potrà essere integrato con Protocolli aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. I programmi specifici di attività risultati dal presente Accordo o dai corrispondenti

Protocolli addizionali saranno elaborati, sviluppati e realizzati dal personale autorizzato dei rispettivi Ministeri della Difesa.

3. I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo XII, e saranno parte integrale del presente Accordo.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto su iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo XII del presente Accordo.

ARTICOLO XI: DURATA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato.
2. Ciascuna Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Accordo.
3. La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica.
4. La denuncia del presente Accordo non influenzerà i programmi e le attività in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

ARTICOLO XII: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, per iscritto e per via diplomatica, relativa al compimento delle procedure interna richieste da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO XIII: REGISTRAZIONE

La Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma al presente Accordo, lo registrerà presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel termine più breve successivamente alla sua entrata in vigore. Nel contempo notificherà all'altra Parte la conclusione di tale procedura e la informerà sul numero di deposito attribuito.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER LA REPUBBLICA ITALIANA



LUOGO: ROMA

DATA: 10 NOV. 2016



PER LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL' URUGUAY

LUOGO: MONTEVIDEO

DATA: 14 DEC 2016



€ 2,00